

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2015

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 – 2016 – 2017.

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 17 luglio 2012.

Siete dunque invitati a deliberare sui seguenti punti.

2.1 Determinazione della durata in carica degli amministratori.

Signori Azionisti,

l'articolo 2383, secondo comma, c.c. prevede che *“gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”*.

In relazione a quanto sopra, Vi invitiamo dunque a determinare in tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) la durata in carica del Consiglio di Amministrazione il quale pertanto scadrà con l'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2017.

2.2 Nomina degli Amministratori.

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Inoltre, dal momento che Salini Impregilo S.p.A. è una società quotata sottoposta all'esercizio di attività e coordinamento da parte di un'altra società, Salini Costruttori S.p.A., ai sensi dell'art. 37 della Deliberazione Consob del 29 ottobre 2007, n. 16191 e s.m., il numero degli Amministratori indipendenti nominati deve essere tale da permettere che i comitati di Amministratori della Società, la cui costituzione è raccomandata

dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società aderisce (e quindi il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Remunerazione e Nomine), siano composti interamente da Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo da far sì che il nuovo Consiglio sia composto, almeno per un quinto, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

In conformità con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 12 dicembre 2007, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società attraverso un regolamento dedicato. Tale regolamento prevede quanto segue: *«premesso che ai fini del regolamento in questione si intendono per "società di rilevanti dimensioni":*

a. le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea;

b. le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le SIM ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo Unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI, e VII del codice civile, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea;

c. le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea, il numero massimo degli incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori della Società è:

Amministratori esecutivi

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 4.

Amministratori non esecutivi membri del comitato esecutivo

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 6.

Amministratori non esecutivi che non sono membri del comitato esecutivo

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 8.

Ai fini del computo degli incarichi:

- *non si tiene conto degli incarichi ricoperti in società che siano direttamente e/o indirettamente controllate, controllanti o sottoposte al comune controllo con Impregilo S.p.A.;*
- *non si tiene conto degli incarichi di sindaco supplente;*
- *gli incarichi ricoperti in società di rilevanti dimensioni appartenenti ad un medesimo gruppo diverso dal gruppo dell'emittente vengono considerati come aventi il seguente "peso":*
 - *primo incarico: uno*
 - *secondo incarico: uno + mezzo*
 - *da tre incarichi in su: due.*

Nel caso in cui all'amministratore venisse proposto di assumere nuovi incarichi tali da comportare il superamento dei limiti indicati, l'amministratore informa tempestivamente il Consiglio il quale potrà accordare deroghe, anche temporanee, al numero massimo degli incarichi stabiliti nel presente regolamento, motivando adeguatamente la deroga. L'avvenuta deroga e la motivazione della stessa verranno riportate nella relazione di corporate governance della Società».

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate, con le seguenti modalità: i) consegna a mani presso la sede legale della Società, Via dei Missaglia n. 97, rivolgendosi all'ufficio Affari Societari nei giorni feriali durante i normali orari d'ufficio; ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.salini-impregilo.com o a mezzo fax al n. 02 44422913. Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. In considerazione della scadenza in giorno festivo (5 aprile 2015) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al 7 aprile 2015.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale e sul sito Internet: <http://www.salini-impregilo.com/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti.html>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), nei termini di legge, ossia entro l'8 aprile 2015.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria (in virtù del combinato disposto della delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015 e dell'art. 16 dello statuto sociale).

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal regolamento della Società in materia di cumulo delle cariche adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007.

Per i candidati che - all'interno della lista - vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 14 Amministratori da eleggere, mentre n. 1 Amministratore verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Resta peraltro inteso che, laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, n. 7 Amministratori, mentre n. 1 Amministratore sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora siano state presentate solo due liste, dovrà essere eletto come 15° Amministratore il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti dalle prime due liste;

b) qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i n. 15 Amministratori saranno tratti da tutte le liste presentate come segue: i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno a quindici. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Al fine del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista ovvero, per qualsiasi ragione, la Composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti le previsioni dell'art. 20 dello Statuto sociale in materia di requisiti di indipendenza o l'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e s.m., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Si segnala che, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui Salini Impregilo S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha approvato – su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati (c.d. "board review") – un documento che contiene gli orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio di Amministrazione sia ritenuta opportuna, che si allega alla presente Relazione.

Per quanto non espressamente indicato nella presente relazione si rinvia a quanto previsto all'art. 20 dello Statuto sociale e alla disciplina normativa e regolamentare sul tema.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a votare le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società che saranno presentate e rese note con le modalità e tempistiche sopra descritte.

2.3 Determinazione del compenso spettante agli Amministratori

Signori Azionisti,

l'articolo 20 dello Statuto sociale dispone che l'Assemblea determina il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c.

In relazione a quanto sopra, Vi invitiamo dunque a determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente